



COMUNE DI CROTONE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 58 del 10/09/2013

INDICE

Titolo I: Disposizioni generali, campo di applicazione, definizioni	4
Art.1 Oggetto del regolamento	4
Art.2 Campo di applicazione	4
Art.3 Definizioni	5
Art.4 Classificazione dei rifiuti	7
Art.5 Principi generali	7
Titolo II: Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	9
Art.6 Criteri di assimilabilità.....	9
Art.7 Alienazione a ditte terze e sgravi	10
Titolo III: Raccolta dei rifiuti	11
Art.8 Criteri generali di raccolta e gestione.....	11
Art.9 Conferimenti.....	11
Art.10 Sistemi di raccolta	12
Art.11 Raccolta porta a porta o domiciliare	12
Art.12 Raccolta con i contenitori stradali.....	13
Art.13 Raccolta presso Centri di raccolta.....	13
Titolo IV: Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.....	15
Art.14 Classi merceologiche oggetto di raccolta differenziata	15
Art.15 Raccolta differenziata della frazione organica.....	15
Art.16 Raccolta differenziata di carta e piccoli imballaggi in cartone	16
Art.17 Raccolta differenziata di plastica e lattine	16
Art.18 Raccolta differenziata del vetro	17
Art.19 Raccolta differenziata degli imballaggi leggeri	17
Art.20 Raccolta differenziata dei rifiuti da sfalci e potature	18
Art.21 Raccolta differenziata delle pile.....	18
Art.22 Raccolta differenziata dei medicinali scaduti e/o non utilizzati	19
Art.23 Raccolta differenziata delle siringhe	19
Art.24 Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti	20
Art.25 Raccolta differenziata dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).....	20
Art.26 Raccolta differenziata dei Rifiuti da attività di costruzione e demolizione.....	20
Art.27 Raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati	21
Art.28 Raccolta dei rifiuti cimiteriali	21

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati
Art. 198 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Art.29 Divieti	22
Art.30 Pesata dei rifiuti urbani.....	22
Titolo V: Pulizia delle aree pubbliche	23
Art.31 Aree di intervento	23
Art.32 Pulizia delle superfici pavimentate stradale	23
Art.33 Pulizia delle aree verdi.....	23
Art.34 Pulizia delle spiagge.....	23
Art.35 Diserbamento	24
Art.36 Pulizia delle aree concesse in uso	24
Art.37 Cantieri temporanei.....	25
Art.38 Rimozione delle carcasse animali.....	25
Art.39 Cestini Stradali	25
Art.40 Volantinaggio	26
Art.41 Deiezioni canine	26
Art.42 Rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche	27
Titolo VI: Sanzioni e Disposizioni finali	28
Art.43 Controlli	28
Art.44 Ordinanze contingibili ed urgenti	28
Art.45 Sanzioni	29
Art.46 Osservanza di altre disposizioni.....	29
Art.47 Erogazione di servizi per utenti non domestici.....	29
Art. 48 Entrata in vigore.....	29
ALLEGATO I – ELENCO CODICI CER RIFIUTI ASSIMILABILI	30
ALLEGATO II – SANZIONI	34

Titolo I: Disposizioni generali, campo di applicazione, definizioni

Art.1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel territorio del Comune di Crotone, intesa come la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento e lo spazzamento delle strade, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
2. Il presente regolamento predisposto in conformità all'art. 198, comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., stabilisce in particolare;
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - d) le operazioni di pulizia del territorio comunale;
 - e) i criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo decreto;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti prima di avviarli a recupero e/o smaltimento;
 - g) l'impianto sanzionatorio previsto per i trasgressori delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa. Il Comune gestisce tale attività attraverso il Gestore del servizio, secondo le modalità indicate nell'apposito Contratto di servizio;
4. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione del tributo per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Art.2 Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a:
 - a) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - b) tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - c) gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani finalizzata al recupero degli stessi;
 - d) trasporto e conferimento ad impianti debitamente autorizzati al recupero e/o smaltimento;

- e) spazzamento e pulizia delle aree pubbliche o private ad uso pubblico.
2. Non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento la gestione dei rifiuti speciali per come definiti all'art.184 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i e quanto elencato all'art.185 del medesimo decreto.

Art.3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento ed ai sensi dell'art.183 e 218 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, si intende per:
- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i;
 - c) rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - d) autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - e) produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - f) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - g) prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - h) gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - i) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - j) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - k) preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
 - l) riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
 - m) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
 - n) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il

- ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- o) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
 - p) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera r), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
 - q) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato è contenuta nel D.M. 08/04/2008;
 - r) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;
 - s) circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
 - t) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - u) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - v) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - w) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

- x) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.
- y) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a), esclusi i residui della produzione;

Art.4 Classificazione dei rifiuti

1. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.184, comma 2 del D.lgs.152/06 e s.m.i:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.lgs. 152/06 e s.m.i;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art.184, comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i e dal Dm Ambiente 10 agosto 2012, n. 161;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
3. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del D.lgs.152/06 e s.m.i.

Art.5 Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;
2. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga". A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
4. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
- a. adozione di iniziative volte a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti riportata all'art.179 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, secondo cui la migliore opzione ambientale è rappresentata dal recupero mentre la peggiore è lo smaltimento;
 - b. azioni di informazione e sensibilizzazione dei cittadini;
 - c. promozione di strumenti economici, eco bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti (LCA);
 - d. la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - e. la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

Titolo II: Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Art.6 Criteri di assimilabilità

1. In attesa dell'emanazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a rifiuti urbani da parte dei Ministeri competenti secondo quanto previsto dall'articolo 195 comma 2) lettera e) del D.lgs. 152/06 e s.m.i, il Comune determina in via transitoria, l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

2. I rifiuti speciali non pericolosi da assimilare ai rifiuti urbani sono i seguenti:
 - a) Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184, comma 3, lettera d) del D.lgs.152/06 e s.m.i.;
 - b) Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184, comma 3, lettera e) del D.lgs.152/06 e s.m.i.;
 - c) Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184, comma 3, lettera f) del D.lgs.152/06 e s.m.i
 - d) Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lettera h) del D.lgs.152/06 ed s.m.i. limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art.2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art.2, comma 1 del medesimo decreto:
 - i. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie
 - ii. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - iii. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
 - iv. i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento delle strade;
 - v. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - vi. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - vii. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - viii. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera m) del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani di sterilizzazione. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'art.11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.
 - e) rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184, comma 3, lettera a), del D.lgs. 152/06 e s.m.i, limitatamente:

- i. alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte all'interno del territorio comunale oggetto del presente Regolamento, espletate all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agricoli ed agroindustriali, fatte salve le eventuali superfici dei locali utilizzati per il commercio dei prodotti;
 - ii. ai rifiuti vegetali prodotti dal soggetto che abbia effettuato la manutenzione del verde per conto del Comune di Crotona o del Gestore di servizio sulla base di apposita convenzione;
 - f) rifiuti derivanti da lavorazioni industriali di cui all'art. 184, comma 3, lettera c), del D.lgs. 152/06 e s.m.i., limitatamente a quelli prodotti da uffici, magazzini, mense interne, con esclusione dei rifiuti derivanti dai processi di lavorazione industriale;
3. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 195 comma 2) lettera e) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ai fini quantitativi vale il principio secondo il quale agli stessi è richiesta la compatibilità con il sistema di raccolta dei rifiuti urbani, che dovrà essere verificata dal Gestore del servizio;
 4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 5. La corretta individuazione dei codici CER dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani di cui al comma 2, è riportata nell'Allegato I al presente Regolamento.

Art.7 Alienazione a ditte terze e sgravi

1. Il produttore di rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani sulla base dei criteri contenuti nel presente Regolamento, può scegliere di avviare a recupero tali rifiuti presso ditte terze in possesso delle iscrizioni/autorizzazioni/abilitazioni prescritte dalla normativa vigente in materia;
2. I rifiuti non assimilabili possono essere conferiti al Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, previa stipula di apposita convenzione;
3. Qualora il produttore di cui al comma 1 non si avvalga del servizio pubblico per l'avvio a recupero dei propri rifiuti, l'ammontare del tributo da versare per la gestione degli RSU, deve essere ridotto proporzionalmente al quantitativo di rifiuti assimilati di cui è possibile dimostrare una gestione mediante soggetti terzi autorizzati.

Titolo III: Raccolta dei rifiuti

Art.8 Criteri generali di raccolta e gestione

1. Il servizio di raccolta di cui al presente regolamento è espletato e valido all'interno del territorio comunale di Crotona, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità;
2. L'organizzazione e la definizione della modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti nel rispetto della normativa vigente, del presente regolamento e del contratto di servizio stipulato con il gestore;
3. Al fine di concorrere ad una corretta gestione dei rifiuti urbani, in linea con i principi comunitari, devono essere privilegiate le forme massimizzano il recupero finalizzato all'ottenimento di materie prime secondarie, il reimpiego ed il riciclaggio, relegando lo smaltimento a fase residuale;
4. L'organizzazione del servizio nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, la collocazione e la volumetria dei contenitori, le frequenze di ritiro e raccolta, sono stabilite in relazione alle esigenze ed alla distribuzione spazio-temporale delle produzioni dei rifiuti, nell'ottica di perseguire gli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione comunale con l'impiego ottimale di personale e mezzi.

Art.9 Conferimenti

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti per le quali è attivata, nella zona servita, la raccolta differenziata;
2. La frazione di rifiuto per la quale è programmata la raccolta differenziata, deve essere conferita esclusivamente nei contenitori stradali a tal fine predisposti oppure nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti;
3. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro urbano, i rifiuti devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal Gestore del servizio;
4. Qualora i contenitori siano colmi è consentito l'uso dei contenitori circostanti e non è comunque consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale e/o del Gestore del servizio;

5. I rifiuti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Il loro conferimento dovrà avvenire a cura del produttore presso i Centri di Raccolta esistenti sul territorio o con le differenti modalità predisposte dell'Amministrazione Comunale e/o del Gestore del servizio;
6. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È, altresì, vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto;
7. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi.

Art.10 Sistemi di raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla caratteristiche del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - a) Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi, con le frequenze e modalità stabilite dal Gestore del servizio in accordo all'Amministrazione comunale;
 - b) Raccolta con contenitori stradali: raccolta mediante appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
 - c) Raccolta presso Centri di raccolta: raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato presso le aree dotate delle caratteristiche di cui al D.M. 08/04/2008.

Art.11 Raccolta porta a porta o domiciliare

1. L'organizzazione dei servizi di raccolta porta a porta nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento, sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio, in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa;
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre ai proprietari o agli amministratori degli immobili, il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini;

3. Le modalità e le frequenze di conferimento e raccolta, nonché gli obiettivi quantitativi e qualitativi, sono definiti per ogni flusso merceologico di rifiuto nel Contratto di Servizio sottoscritto tra l'Amministrazione e il soggetto gestore e riportati nella Carta dei Servizi.

Art.12 Raccolta con i contenitori stradali

1. I contenitori collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio e accettati dall'Amministrazione Comunale devono essere vuotati e lavati con le frequenze stabilite dal Contratto di Servizio e pubblicate nella Carta dei Servizi e, comunque, mantenuti puliti, così da non creare inconvenienti igienici;
2. La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal gestore del servizio in accordo con l'ufficio tecnico del Comune. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada;
3. I contenitori devono essere, di norma, collocati ad una distanza non superiore a 300 metri dalle utenze servite, misurata lungo il tragitto pedonale più breve;
4. Dopo l'introduzione dei rifiuti nei contenitori stradali è obbligatorio provvedere alla chiusura dei coperchi di questi ultimi.
5. Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le esigenze di igiene, di sicurezza, di viabilità e di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico;
6. I contenitori su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada, riportando le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati e indicando i materiali da introdurre e da non introdurre;
7. I contenitori stradali vengono puliti e sanificati con adeguata periodicità dal Gestore del servizio, al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria, garantendo almeno tre lavaggi annui.

Art.13 Raccolta presso Centri di raccolta

1. Il centro di raccolta è realizzato e gestito per come previsto dal DM 08/04/2008.
2. Il Comune e il Gestore del servizio rendono pubblici i siti ove sono installati i centri di raccolta comunali;
3. Il conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta è eseguito ad esclusiva cura del produttore/detentore del rifiuto;
4. Nel rispetto delle normative vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale adotta un apposito regolamento per l'utilizzo del singolo centro di raccolta;
5. Gli utenti possono conferire nei centri di raccolta le tipologie elencate nell'ALLEGATO I dei rifiuti previste dal DM 08/04/2008;

6. Il soggetto gestore del Centro di raccolta deve trasmettere all'Amministrazione Comunale, con cadenza mensile, i dati riepilogativi dei rifiuti conferiti e le destinazioni finali degli stessi. Annualmente il soggetto titolare della gestione dei Centri di raccolta, entro il successivo mese di marzo, deve redigere un sintetico rapporto sul funzionamento di tale servizio, al fine di poter individuare eventuali interventi migliorativi;
7. Non potranno in ogni caso accedere ai centri di raccolta, gli utenti non domestici per i quali sia istituito un servizio dedicato di ritiro dei rifiuti assimilati;
8. E' vietato depositare all'esterno del Centro di Raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.

Titolo IV: Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

Art.14 Classi merceologiche oggetto di raccolta differenziata

1. Il Comune individua i materiali per i quali sono obbligatoriamente effettuati i servizi di raccolta differenziata porta a porta ed i conferimenti separati, che sono nel seguito trattati specificatamente;
2. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi;
3. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e le frazioni a cui sono dedicati e le frazioni indesiderabili devono essere chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere;
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dal Programma comunale si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata tramite l'incremento dei sistemi porta a porta, con particolare riferimento alle frazioni cartacee, organiche, plastica e lattine;
5. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

Art.15 Raccolta differenziata della frazione organica

1. La raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani, costituita da tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle utenze non domestiche i cui rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani, è effettuata preferibilmente con il sistema "porta a porta" o, in alternativa, con l'utilizzo di cassonetti dedicati, con frequenza di raccolta minima non inferiore a due volte la settimana o, in alternativa, presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi;
2. I rifiuti umidi sono conferiti dai cittadini in appositi sacchetti compostabili, distribuiti gratuitamente all'utenza domestica dal Gestore, da porre all'interno di specifici contenitori. La distribuzione di tali sacchetti, di dimensioni e caratteristiche stabilite dal Gestore, in accordo con il Comune, avviene in numero adeguato per ciascuna utenza. In alternativa gli utenti possono utilizzare per il conferimento dei rifiuti umidi altri sacchetti, purché compostabili;
3. A tutte le utenze non domestiche interessate dal servizio sono assegnati in comodato d'uso gratuito da parte del Gestore, uno o più contenitori carrellati in relazione all'effettiva

produzione di rifiuto i quali, di norma, sono svuotati con la stessa frequenza di quella prevista per la raccolta delle utenze domestiche;

Art.16 Raccolta differenziata di carta e piccoli imballaggi in cartone

1. La raccolta delle frazioni carta dei rifiuti urbani, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza di raccolta settimanale o, in alternativa, presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi. Alcune utenze selezionate, caratterizzate da produzione elevata di questo rifiuto, possono essere fornite di un apposito contenitore dedicato;
2. La raccolta differenziata della carta con contenitori stradali, limitata ad alcune aree, avviene con appositi contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi indicati dal gestore del servizio. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi.
3. Il cartone è depositato nel contenitore piegato e pressato, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro. Le utenze domestiche nel caso di conferimento di quantitativi di cartoni di dimensioni ingombranti non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato, provvedono alla consegna degli stessi presso i Centri di Comunale di Raccolta.

Art.17 Raccolta differenziata di plastica e lattine

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e delle lattine, purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene con contenitori stradali o con sistemi di raccolta "porta a porta" in orari e modalità predefiniti, oltre che presso il Centro Comunale di Raccolta;
2. Per le utenze commerciali, per la grande distribuzione e per le altre utenze di rifiuti assimilati, l'ampliamento della raccolta ad altre plastiche, oltre alle bottiglie ed ai flaconi, con particolare riferimento a film in polietilene, cassette, ecc., va verificato con i soggetti istituzionalmente responsabili della gestione degli imballaggi, o dei beni in polietilene, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, ed attuato in base alle modalità e alle disposizioni del Gestore del servizio;
3. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento. Il gestore del servizio è tenuto immediatamente a effettuare lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi;
4. Possono, inoltre essere attivati circuiti di raccolta differenziata dei contenitori in banda stagnata presso le utenze non domestiche che fanno maggiormente uso di tali imballaggi, quali i pubblici esercizi ed altre attività, nelle quali avviene la preparazione di pasti e prodotti alimentari;

5. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire le relative bottiglie di plastica, nonché, le lattine vuote nei contenitori per i rifiuti indifferenziati;
6. Poiché gli imballaggi in plastica e le lattine oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Art.18 Raccolta differenziata del vetro

1. La raccolta differenziata del vetro avviene preferibilmente con sistemi di raccolta porta a porta con le modalità comunicate dal Gestore del servizio, oppure, con la raccolta stradale da appositi contenitori od, in alternativa, presso il Centro di Raccolta Comunale;
2. In tali contenitori è possibile conferire gli imballaggi di vetro;
3. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi;
4. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità;
5. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata;
6. Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso il Centro Comunale di raccolta;

Art.19 Raccolta differenziata degli imballaggi leggeri

1. Sono oggetto di raccolta tutti gli imballaggi primari e secondari in plastica, in alluminio, in materiale poliaccoppiato costituito da plastica ed alluminio, in materiale ferroso, i poliaccoppiati a base cellulosa (es. cartoni per bevande) e i piatti e bicchieri "usa e getta" in plastica. Tali rifiuti sono da considerarsi rifiuto indifferenziato nel caso in cui presentino residui di qualsivoglia natura;
2. La raccolta delle frazioni "imballaggi leggeri" è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza di raccolta settimanale o, in alternativa, presso i Centri Comunali di Raccolta con le modalità comunicate dal Gestore del Servizio. La frequenza è adattata ed incrementata in base ad esigenze specifiche;

3. I rifiuti denominati "Imballaggi leggeri" sono conferiti dai cittadini in appositi sacchetti ben chiusi, distribuiti gratuitamente all'utenza domestica dal Gestore. I sacchetti sono esposti nel punto indicato dal Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze;
4. E' vietato il conferimento in tale frazione di tutti quei rifiuti che pur essendo in plastica o in metallo non hanno la funzione di imballaggio;
5. Le cassette in plastica possono essere conferite ed esposte, in modo ordinato, a fianco dei sacchi per gli imballaggi leggeri nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta degli stessi.

Art.20 Raccolta differenziata dei rifiuti da sfalci e potature

1. La raccolta della frazione verde costituita da scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), provenienti dalla manutenzione di aree a verde (parchi, aiuole e giardini), da parte delle utenze domestiche, è effettuata con le seguenti modalità:
 - a) conferimento diretto da parte del produttore ai Centri Comunali di Raccolta;
 - b) mediante un servizio di ritiro a domicilio a pagamento con tariffe stabilite dal Comune in accordo con il Gestore del Servizio.
2. E' vietato conferire lo scarto verde all'interno dei contenitori per la raccolta del rifiuto o l'abbandono del materiale all'esterno degli stessi.

Art.21 Raccolta differenziata delle pile

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, contenenti:
 - a) oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
 - b) oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
 - c) oltre lo 0,4% in peso di piombo;
 - d) fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
 - e) le pile al manganese del tipo a bottone;
 - f) le pile composte da elementi del tipo a bottone;
 - g) le batterie dei telefoni cellulari;
 - h) altri accumulatori usati,

sono consegnati al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori, ovvero, sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal Gestore del servizio.

2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della

documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio;

3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del D.M. 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori;
4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia;
5. Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta, ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/1997, possono essere conferite dagli utenti presso il Centro Comunale di Raccolta;
6. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Art.22 Raccolta differenziata dei medicinali scaduti e/o non utilizzati

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie;
2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata;
3. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

Art.23 Raccolta differenziata delle siringhe

1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani, che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei;
2. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori

saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta;

Art.24 Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione o rinnovo di beni di consumo durevoli (infissi, elementi di arredamento, ecc.), o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta;
2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 - a) Centro Comunale di Raccolta;
 - b) Ritiro su appuntamento.
3. Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore esclusivamente per le utenze domestiche.

Art.25 Raccolta differenziata dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

1. I Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (cd. RAEE) definiti dall'articolo 3 del D.lgs. 151 del 2005 e s.m.i, provenienti dalle utenze domestiche, sono gestiti come segue:
 - a) i distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, destinata ad un nucleo domestico, assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita. I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili;
 - b) il detentore del RAEE lo consegna, a propria cura, presso il Centro Comunale di Raccolta o attraverso il servizio di ritiro per appuntamenti attivato secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore del servizio.

Art.26 Raccolta differenziata dei Rifiuti da attività di costruzione e demolizione

1. I rifiuti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, possono essere conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta;
2. Fatto salvo quanto riportato al comma 1, i rifiuti da costruzione e demolizione devono essere gestiti in conformità alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i;
3. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie o residui provenienti da attività di costruzione e demolizione.

Art.27 Raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate e specifiche di cui ai precedenti articoli 15 a 26;
2. Il rifiuto indifferenziato deve essere conferito a cura del cittadino attraverso il servizio domiciliare, qualora attivato, oppure negli appositi contenitori stradali di prossimità.

Art.28 Raccolta dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti prodotti in area cimiteriale in ossequio all'art.184 del D.lgs. 152/06 e s.m.i ed alla nota di chiarimento predisposta dall'ISPRA, (prot. n. 031098 del 20 luglio 2009) e diffusa dallo stesso MATTM, Direzione Qualità della Vita (prot. n. 17811 del 26 agosto 2009), sono classificati come rifiuti urbani;
2. I rifiuti cimiteriali, sono raggruppabili sulla base del D.P.R. 15 luglio 2003 n.254 nelle seguenti categorie:
 - a) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione (assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa come, ad esempio, le maniglie, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse come ad esempio zinco e piombo);
 - b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione);
 - c) rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale: (i fiori secchi, il verde, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse).
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 2 sono rifiuti che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni", in pieno accordo a quanto stabilito dall'articolo 12 del D.P.R. 15 luglio 2003 n.254;
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente;

5. Il presente Regolamento non si applica alle parti anatomiche riconoscibili ed ai resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione, disciplinate dal D.P.R. 15 luglio 2003 n.254.

Art.29 Divieti

1. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal gestore del servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati;
2. E' vietato ostacolare le operazioni di vuotatura dei contenitori effettuate dagli addetti del Gestore del servizio o di conferimento da parte degli utenti. A tale riguardo si applicano gli articoli 157 e 158 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i (Codice della Strada), che vietano la fermata o la sosta davanti ai contenitori per rifiuti urbani o, comunque, la sosta in modo difforme dalla segnaletica orizzontale
3. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura;
4. E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata;
5. E' vietato eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
6. E' vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede individuata dal Gestore del Servizio;
7. E' vietato rovistare all'interno dei cassonetti stradali o sottrarre i rifiuti ivi contenuti;
8. E' vietato lordare il suolo pubblico con liquidi o materiali imbrattanti o maleodoranti;
9. E' vietato lordare il suolo pubblico con minzioni e/o deiezioni umane;

Art.30 Pesata dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lettera f) del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi;
2. Il Gestore del Servizio provvede ad effettuare eventuali altre pesate aggiuntive dei propri mezzi e ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti.

Titolo V: Pulizia delle aree pubbliche

Art.31 Aree di intervento

1. Gli interventi constano nella raccolta ed avvio a recupero/smaltimento, dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle aree pubbliche, ma anche su aree private ad uso pubblico;
2. I servizi di pulizia vengono effettuate a cura del Gestore del servizio, all'interno del territorio del Comune di Crotone che garantisce il rispetto dell'igiene e del decoro urbano;
3. Al Comune di Crotone non competono i servizi di pulizia di:
 - a) aree e strade private non ad uso pubblico;
 - b) arenili in concessione, rive di fiumi e torrenti, scarpate ferroviarie ed aree portuali, per le quali la gestione dei rifiuti prodotti è a carico del titolare del bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

Art.32 Pulizia delle superfici pavimentate stradale

1. La pulizia sia manuale che meccanizzata delle superfici pavimentate riguarda tutte le aree pubbliche, oppure private ad uso pubblico, ed è organizzato in funzione della caratteristiche specifiche di viabilità, densità abitativa, destinazione d'uso e/o particolari esigenze;
2. Le frequenze e le modalità di espletamento del servizio sono definite dall'Amministrazione sentito il soggetto Gestore del servizio, ed è preferibilmente effettuato nelle fasce orarie a minore traffico veicolare o pedonale;
3. La pulizia delle aree pavimentare deve svolgersi adottando tutti gli accorgimenti in grado di minimizzare la diffusione di polveri, l'intasamento di caditoie e gli impatti acustici.

Art.33 Pulizia delle aree verdi

1. La pulizia delle aree verdi dislocate nel territorio comunale prevede la raccolta dei residui di sfalci e potature e di eventuali rifiuti abbandonati;
2. I rifiuti raccolti devono essere gestiti secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

Art.34 Pulizia delle spiagge

1. La pulizia degli arenili ad uso pubblico che non sono affidate alla gestione di terzi, è effettuata dal Gestore del servizio al fine di rimuovere gli ammassi di alghe e di tutti i rifiuti di qualsivoglia natura accumulati;
2. Le operazioni di pulizia sono svolte con modalità ed attrezzature tali da garantire buoni livelli di efficienza e tali da minimizzare l'asportazione di sabbia. I rifiuti raccolti debbono

essere comunque sottoposti a vagliatura e la sabbia contenuta utilizzata preferibilmente per il ripascimento degli arenili;

3. La pulizia dei tratti di costa affidati in concessione è a carico del concessionario.

Art.35 Diserbamento

1. L'attività di diserbamento consiste nell'eliminazione delle erbacce infestanti e degli arbusti che arrecano danno al decoro urbano e difficoltà al transito dei pedoni, nonché, a quello veicolare;
2. L'attività di diserbamento viene svolta sulle aree pavimentate di competenza comunale e sui cigli stradali (su entrambi i lati di ogni corsia di marcia delle carreggiate).

Art.36 Pulizia delle aree concesse in uso

1. I soggetti titolari di concessione d'uso, temporanea o permanente, di porzioni di suolo pubblico, quali:
 - a) I concessionari dei posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio;
 - b) I gestori di parcheggi a pagamento;
 - c) gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini promotori di iniziative quali feste, sagre, manifestazioni sportive o culturali, fiere;
 - d) i gestori di circhi, luna park e spettacoli viaggianti;
 - e) i gestori di esercizi pubblici (caffè, alberghi, ristoranti e simili).sono obbligati a provvedere giornalmente al termine dell'orario di esercizio dell'attività propria e al termine della concessione, alla pulizia della superficie occupata.
2. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati provvedono a conferire i rifiuti prodotti assicurando la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida, secondo le modalità definite dal Gestore del servizio;
3. E' fatto obbligo ai soggetti concessionari di installare nell'area di pertinenza idonei cestini e/o contenitori porta-rifiuti in numero adeguato alla ricezione dei rifiuti prodotti dagli avventori e frequentatori e di provvedere al loro svuotamento;
4. Il Comune trasmette i provvedimenti di concessione d'uso permanente o temporanea di occupazione di suolo pubblico al Gestore, il quale provvederà a comunicare ai titolari del provvedimento le eventuali e particolari modalità di conferimento ai fini della raccolta;
5. Gli oneri conseguenti all'espletamento di attività straordinarie di pulizia che si rendessero necessarie delle superfici concesse in uso, sono imputate ai soggetti concessionari.

Art.37 Cantieri temporanei

1. I responsabili di cantieri di qualsiasi natura, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie, devono provvedere a depositare i rifiuti prodotti nelle aree interessate dagli interventi e gestirli ai sensi della parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i, attuando ogni misura atta ad impedire la dispersione di materiali, o rifiuti in genere, che possano imbrattare le strade e/o otturare i sistemi di captazione delle acque meteoriche;
2. E' vietato l'abbandono su aree pubbliche o private ad uso pubblico di rifiuti prodotti da cantieri temporanei od il loro conferimento nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.

Art.38 Rimozione delle carcasse animali

1. L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del Servizio veterinario dell'Aziende Sanitarie territorialmente competente, delle spoglie di animali domestici e selvatici depositi in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d) del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i;
2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ma devono essere conferite in apposite aree o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal gestore del servizio, su indicazione dei Servizi Veterinari competenti;
3. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al REG CE 1069/2009 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Decreto stesso.

Art.39 Cestini Stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia e del decoro urbano di strade, piazze pubbliche o aperte al pubblico, parchi ed aree verdi sul territorio comunale sono posizionati cestini stradali destinati esclusivamente al conferimento dei piccoli rifiuti prodotti dai pedoni. Tali cestini possono anche essere dotati di posacenere.
2. Le caratteristiche costruttive dei contenitori dovranno essere compatibili con le esigenze di arredo, integrarsi nel contesto paesaggistico ambientale e garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e dagli animali;
3. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio previo accordo con il Comune;
4. Nei cestini stradali è vietato conferire rifiuti pericolosi, rifiuti di origine domestica o quelli prodotti da attività commerciali o di servizio;

5. Nei posacenere associati ai cestini stradali, ove presenti, possono essere conferiti esclusivamente mozziconi di sigarette/sigari opportunamente spenti;
6. Salvo specifico permesso da parte del Gestore, è vietato apporre materiale propagandistico di qualsiasi natura sui cestini stradali;
7. E' vietato lo spostamento, anche temporaneo, da parte di soggetti diversi dal Gestore, dei cestini stradali dalla loro sede predefinita.

Art.40 Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del territorio, è vietato abbandonare, depositare o affiggere volantini, o altro materiale pubblicitario o propagandistico/informativo:
 - a) sulle strade e aree pubbliche;
 - b) sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico;
 - c) sugli arredi urbani di qualsiasi natura;
 - d) su qualsiasi parte esterna degli immobili pubblici o privati;
 - e) su qualsiasi struttura stradale fissa o provvisoria;
 - f) su qualsiasi impianto o corpo tecnico presente sulla strada pubblica o comunque soggetta ad uso pubblico;
 - g) sui semafori, sui pali della segnaletica stradale e simili;
 - h) sui veicoli in sosta.
2. Sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito è consentito esclusivamente il volantinaggio mediante consegna a mano;
3. Il Comune, per casi specifici, può autorizzare deroghe totali o parziali a quanto disposto nei precedenti Commi 1 e 2.

Art.41 Deiezioni canine

1. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di cani o animali domestici in genere, compresi i conduttori incaricati anche momentaneamente della loro custodia, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico, all'intero territorio comunale;
2. Le deiezioni raccolte, ben chiuse in sacchetti, dovranno essere conferite nei contenitori stradali per rifiuti;

3. I soggetti di cui al precedente Comma 1 hanno l'obbligo di impedire che gli animali urinino su portoni, porte e vetrine dei negozi e mezzi di trasporto;
4. Derogano agli obblighi di cui ai Commi 1, 2, 3 e 4 del presente Articolo i soggetti non vedenti, gli ipovedenti o i portatori di handicap fisico o psichico, adeguatamente "certificato".

Art.42 Rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche

1. Chiunque abbandona rifiuti su aree pubbliche è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con gli interessati, dai soggetti preposti al controllo;
2. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
3. In caso di mancata individuazione del responsabile, i rifiuti sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio.

Titolo VI: Sanzioni e Disposizioni finali

Art.43 Controlli

1. Ai sensi dell' art. 197 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti;
2. Il Gestore del servizio può attivare la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando le violazioni amministrative previste;
3. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, persone di altri enti, preposti alla vigilanza;
4. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime;
5. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Art.44 Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'Unione europea.

Art.45 Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di specificati nell'allegato II.

Art.46 Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, le relative norme di attuazione, la normativa di settore nazionale e regionale;
2. Si intendono automaticamente abrogate le disposizioni del presente Regolamento incompatibili e contrastanti con le normative nazionali e regionali successivamente entrate in vigore.

Art.47 Erogazione di servizi per utenti non domestici

1. Il Gestore del servizio ha la facoltà di stipulare con utenti non domestici, una convenzione ad hoc per la raccolta dei rifiuti da quest'ultimi prodotti.

Art. 48 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Crotona ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ALLEGATO I – ELENCO CODICI CER RIFIUTI ASSIMILABILI

CER	DESCRIZIONE
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	rifiuti metallici
02 03	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 13	rifiuti plastici
07 05	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati
Art. 198 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

CER	DESCRIZIONE
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi in vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02	scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati
Art. 198 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

CER	DESCRIZIONE
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 06	batterie ed accumulatori
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05	altre batterie ed accumulatori
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 02	legno, vetro e plastica
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04	metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
18 01	rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 02	rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati
 Art. 198 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

CER	DESCRIZIONE
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	plastica
20 01 40	metallo
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati
Art. 198 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

ALLEGATO II – SANZIONI

Articolo	Violazione	Sanzione	
		min	max
Art.9 comma 1	Mancata conservazione e trasporto dei rifiuti in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante	€ 25,00	€ 150,00
Art.9 comma 1	Mancata separazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona	€ 50,00	€ 250,00
Art.9 comma 2	Mancato conferimento delle frazioni di rifiuto per le quali è programmata la raccolta differenziata, nei contenitori a tal fine predisposti oppure nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio.	€ 50,00	€ 250,00
Art.9 comma 2	Utilizzo dei contenitori per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti	€ 50,00	€ 250,00
Art.9 comma 3	Deposito dei rifiuti urbani all'interno dei contenitori in sacchi non chiusi e/o mancata richiusura dello stesso contenitore dopo l'uso	€ 25,00	€ 150,00
Art.9 comma 4	Deposito di rifiuti chiusi in sacchi tali da impedire la corretta chiusura del cassonetto	€ 50,00	€ 250,00
Art.9 comma 4	Deposito dei sacchi all'esterno dei contenitori predisposti	€ 50,00	€ 500,00
Art.9 comma 5	Deposito dei rifiuti ingombranti nei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti domestici o presso di essi	€ 50,00	€ 500,00
Art.9 comma 6	Deposito di rifiuti speciali non assimilati nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani (Se la violazione riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio)	€ 50,00	€ 500,00
Art.9 comma 6	Conferimento di sostanze allo stato liquido o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto	€ 50,00	€ 1.000,00
Art.13 comma 8	Deposito di qualsiasi tipo di rifiuto all'esterno del Centro di Raccolta	€ 50,00	€ 1.000,00
Art.14 comma 5	Conferimento e smaltimento delle frazioni differenziate per cui è predisposta la raccolta, con i rifiuti urbani indifferenziati	€ 50,00	€ 250,00
Art.17 comma 6	Conferimento da parte di gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande, di bottiglie di plastica e lattine vuote nei contenitori per i rifiuti indifferenziati	€ 25,00	€ 500,00
Art.18 comma 5	Conferimento da parte di gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande, di vetro nei contenitori per i rifiuti indifferenziati	€ 25,00	€ 500,00
Art.19 comma 5	Conferimento con la frazione differenziata "imballaggi leggeri" di tutti quei rifiuti che pur essendo in plastica o in metallo non hanno la funzione di imballaggio	€ 25,00	€ 500,00
Art.20 comma 2	Conferimento dello scarto verde all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti o il loro abbandono all'esterno degli stessi.	€ 25,00	€ 500,00
Art.26 comma 3	Conferimento di rifiuti da costruzione e demolizione all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti o il loro abbandono all'esterno degli stessi.	€ 25,00	€ 500,00
Art.29 comma 1	Esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal gestore del servizio e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati;	€ 25,00	€ 150,00
Art.29 comma 2	Ostacolo alle operazioni di vuotatura dei contenitori effettuate dagli addetti del Gestore del servizio o di conferimento da parte degli utenti	€ 50,00	€ 300,00
Art.29 comma 3	Immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura	€ 50,00	€ 500,00
Art.29 comma 4	Incendio dei rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata	€ 350,00	€ 3.500,00

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati
Art. 198 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Articolo	Violazione	Sanzione	
		min	max
Art.29 comma 5	Scrittura sui contenitori predisposti dal Comune o affissione su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale	€ 25,00	€ 300,00
Art.29 comma 6	Spostamento dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti, dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio	€ 25,00	€ 300,00
Art.29 comma 7	Rovistamento nei contenitori stradali o sottrazione dei rifiuti ivi contenuti	€ 25,00	€150,00
Art.29 comma 8	Imbrattamento di suolo pubblico con liquidi o materiali imbrattanti o maleodoranti	€ 500,00	€ 300,00
Art.29 comma 9	Imbrattamento di suolo pubblico con minzioni e/o deiezioni umane	€ 50,00	€ 300,00
Art.34 comma 3	Mancata pulizia dei tratti di spiaggia assegnati da parte del concessionario	€ 500,00	€3.000,00
Art.36 comma 2	Mancato conferimento dei rifiuti prodotti da concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati secondo le modalità definite dal Gestore del servizio	€ 50,00	€ 1.500,00
Art.36 comma 3	Mancata installazione nella propria area di pertinenza da parte dei soggetti concessionari di porzioni di suolo pubblico, di idonei cestini e/o contenitori porta-rifiuti in numero adeguato alla ricezione dei rifiuti prodotti dagli avventori e frequentatori	€ 50,00	€ 500,00
Art.38 comma 2	Conferimento di spoglie di animali domestici e selvatici nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati	€ 50,00	€ 1.000,00
Art.38 comma 3	Conferimento di rifiuti di origine animale di cui al REG CE 1069/2009 nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati	€ 150,00	€ 1.500,00
Art.39 comma 4	Conferimento nei cestini stradali di rifiuti speciali (Se la violazione riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio);	€ 50,00	€ 500,00
Art.39 comma 5	Conferimento di rifiuti diversi dai mozziconi di sigarette/sigari opportunamente spenti nei posacenere associati ai cestini stradali.	€ 25,00	€ 250,00
Art.39 comma 6	Apposizione di materiale propagandistico di qualsiasi natura sui cestini stradali	€ 250,00	€ 150,00
Art.39 comma 7	Spostamento, anche temporaneo, da parte di soggetti diversi dal Gestore, dei cestini stradali dalla loro sede predefinita	€ 25,00	€ 150,00
Art.40 comma 1	Abbandono, deposito o affissione di volantini, o altro materiale pubblicitario o propagandistico/informativo su strade ed aree pubbliche o private ad uso pubblico, sugli arredi urbani, sulla parte esterna degli immobili pubblici o privati, su qualsiasi struttura stradale fissa o provvisoria, semafori o veicoli in sosta	€ 25,00	€ 250,00
Art.41 comma 1	Mancata raccolta da parte di proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani o animali domestici in genere, compresi i conduttori incaricati anche momentaneamente della loro custodia, delle deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico o di uso pubblico all'intero territorio comunale	€ 50,00	€ 300,00
Art.41 comma 3	Mancato impedimento da parte di proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani o animali domestici in genere, compresi i conduttori incaricati anche momentaneamente della loro custodia, che gli stessi urinino su portoni, porte e vetrine dei negozi e mezzi di trasporto	€ 25,00	€ 150,00
Artt. 255 e 256 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i	Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee (Se la violazione riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio)	€ 300,00	€ 3.000,00